



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

# MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO E AGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

art. 13 comma 1 d.lgs. 472/97

- ▶ Se la violazione è già stata constatata;
- ▶ Se sono iniziati accessi, verifiche, ispezioni;
- ▶ Se sono iniziate attività amministrative dei accertamento di cui si è avuta formale conoscenza (es. invio di questionari);

art. 13 comma 1-ter d.lgs. 472/97

- ▶ Se è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento
- ▶ Se è stata ricevuta una comunicazione di irregolarità (art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72)
- ▶ Se è stata ricevuta una comunicazione con gli esiti del controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73)

## NUOVE PRECLUSIONI SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'ADE



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

art. 13 comma 1 d.lgs. 472/97

### **VECCHIO TERMINE MASSIMO**

- ▶ Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

art. 13 comma 1 nuove lettere a-bis), b-bis) e b-ter)

### **NON C'E' PIU' UN TERMINE MASSIMO**

- ▶ Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

# TERMINE MASSIMO SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'ADE





Associazione Commercialisti Salerno

**IPOTESI DI RAVVEDIMENTO OPEROSO come modificate dal DDL DI STABILITA' 2015**

Riferimento nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997	Riduzione delle sanzioni
lettera a)	<b>1/10 del minimo</b> nei casi di <b>mancato pagamento</b> del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro <b>30 giorni</b> dalla data della sua commissione [N.B.: si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo]
<b>lettera a-bis)</b> (introdotta dal <u>DDL di Stabilità 2015</u> )	<b>1/9 del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti nella determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il <b>novantesimo giorno</b> successivo al <b>termine per la presentazione della dichiarazione</b> (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro <b>90 giorni</b> dall'omissione o dall'errore)
lettera b)	<b>1/8 del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene <b>entro</b> il termine per la <b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, <b>entro un anno</b> dall'omissione o dall'errore)
<b>lettera b-bis)</b> (introdotta dal <u>DDL di Stabilità 2015</u> )	<b>1/7 del minimo</b> se la regolarizzazione di errori e omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene <b>entro</b> il termine di <b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all' <b>anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, <b>entro 2 anni</b> dall'omissione o dall'errore)
<b>lettera b-ter)</b> (introdotta dal <u>DDL di Stabilità 2015</u> )	<b>1/6 del minimo</b> se la regolarizzazione di errori e omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene <b>oltre</b> il termine di <b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all' <b>anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, <b>oltre 2 anni</b> dall'omissione o dall'errore)
lettera c)	<b>1/10 del minimo</b> in caso di <b>omessa presentazione della dichiarazione</b> , se questa viene presentata con ritardo <b>non superiore a 90 giorni</b> , ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO**

PER QUANTO RIGUARDA INVECE I  
TRIBUTI **NON AMMINISTRATI**  
**DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE** (IMU,  
TASI ECC.), L'UNICA NOVITÀ  
RISPETTO ALLA NORMATIVA  
ATTUALMENTE VIGENTE È QUINDI  
RAPPRESENTATA DALLA  
NUOVA **LETTERA A-BIS**) DELL'ART. 13  
DEL D.LGS. 472/1997



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

I TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE **CARTELLE DI PAGAMENTO** DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL D.P.R. N. 602/1973 RELATIVI, RISPETTIVAMENTE, ALL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE, DEI CONTRIBUTI, DEI PREMI E DEI RIMBORSI DOVUTI IN BASE ALLE DICHIARAZIONI E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI, CONCERNENTI LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI E OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO, DECORRONO **DALLA PRESENTAZIONE DI TALI DICHIARAZIONI**, *LIMITATAMENTE* AGLI **ELEMENTI OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE**

EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN AUMENTO SUI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

I TERMINI PER L'**ACCERTAMENTO** DI CUI  
ALL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 600/1973 E DI CUI  
ALL'ART. 57 DEL D.P.R. N. 633/1972  
DECORRONO **DALLA PRESENTAZIONE DELLA  
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA,**  
*LIMITATAMENTE* AGLI **ELEMENTI OGGETTO  
DELL'INTEGRAZIONE;**

EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELLE DICHIARAZIONI  
INTEGRATIVE IN AUMENTO SUI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

I TERMINI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 131/1986,  
CONCERNENTI L'**IMPOSTA DI REGISTRO**,  
DECORRONO **DALLA REGOLARIZZAZIONE  
SPONTANEA** DEGLI ERRORI OD OMISSIONI;

I TERMINI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 346/1990,  
CONCERNENTI LE **IMPOSTE DI SUCCESSIONE E  
DONAZIONE**, DECORRONO **DALLA  
REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA** DEGLI ERRORI OD  
OMISSIONI.

EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E DELLE DICHIARAZIONI  
INTEGRATIVE IN AUMENTO SUI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

- ▶ adesione al **processo verbale di constatazione** di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997;
- ▶ adesione ai **contenuti dell'invito al contraddittorio** di cui all'art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, del D.Lgs. n. 218/1997 (per le imposte sui redditi e per l'IVA) e di cui all'art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 (per le altre imposte indirette);
- ▶ **acquiescenza** cd. "rafforzata" di cui all'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.

## TUTTI QUESTI ISTITUTI CONSENTIRANNO ANCORA PER IL 2015 LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/6 DEL MINIMO

## ABROGAZIONE DI ISTITUTI DEFLATTIVI DAL 1°/01/2016



- ▶ le disposizioni relative all'**adesione** ai **contenuti dell'invito al contraddittorio** continueranno ad applicarsi per gli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette notificati entro il **31/12/2015**;
- ▶ le disposizioni relative all'**adesione al PVC** continueranno ad applicarsi per i PVC in materia di imposte sui redditi e IVA consegnati entro il **31/12/2015**;
- ▶ l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di **acquiescenza "rafforzata"** si applica con riferimento agli atti definibile emessi dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal **1/1/2016**.

## REGIME TRANSITORIO NEL 2015

